

ALLEGATO "A"
REP. 17152
RACC. 4580

STATUTO
ASSOCIAZIONE NOTTE DI NOTE ONLUS

Art.1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Rignano sull'Arno, Piazza XXV Aprile n. 26, l'Associazione denominata "NOTTE DI NOTE GRUPPO DI ANIMAZIONE PARROCCHIALE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)", di seguito denominata Associazione.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Svolge unicamente le attività indicate nei successivi articoli 3 e 4 e quelle ad esse direttamente connesse, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito nei limiti previsti dalla legge.

E' fatto espresso divieto di compiere attività diverse da quelle consentite alle ONLUS dalla legge.

Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolverà il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo del settore, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, essa assume, a tutti gli effetti, la qualifica di O.N.L.U.S. e sarà soggetta ai limiti e alle condizioni previsti dal suddetto Decreto.

Per brevità l'Associazione potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "NdN O.N.L.U.S."

Art. 2

SCOPO SOCIALE

Lo scopo di "Notte di Note - O.N.L.U.S." è quello di far sentire i ragazzi, in particolare quelli svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, pienamente partecipi alla vita della comunità parrocchiale, nell'intento di permettere loro di maturare attraverso l'esperienza diretta dei "testimoni di Cristo" e di donare la loro capacità di rinnovamento, la loro vitalità e il loro dinamismo nelle proposte e nelle attività al servizio delle realtà dell'intera comunità, per essere veramente efficaci nel servizio di animazione della parrocchia.

Lo scopo dell'associazione è inoltre quello di svolgere con i nostri ragazzi attività a beneficio di tutta la parrocchia e di mostrare che anche nel mondo di oggi è possibile vivere secondo un ideale di vita cristiano.

Art. 3

ATTIVITÀ

L'associazione costituisce parte integrante della comunità parrocchiale e si propone di contribuire all'animazione di quest'ultima svolgendo un'attività di formazione ed educazione nei confronti di ragazzi, in particolare di quelli svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'impegno di "Notte di Note" è centrato sulla maturazione dei ragazzi, considerati veri protagonisti della loro crescita.

L'Associazione è pertanto attenta alle loro dinamiche, largamente disponibile al loro

protagonismo e ad accogliere la propensione naturale degli stessi a vivere nel gruppo la loro socialità e la loro identità culturale.

L'Associazione si propone di coinvolgere nell'animazione anche adulti e genitori quali testimoni di educazione, per far comprendere ai ragazzi l'importanza della famiglia e della comunità a cui apparteniamo.

Art. 4

ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo visto anche quanto stabilito dal successivo art. 14 del presente Statuto.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Tutte le attività prestate dai soci sono a titolo gratuito e nessun compenso potrà comunque essere reclamato a qualsiasi titolo o causa.

Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee e a recedere dall'Associazione.

Hanno diritto di voto, direttamente o per delega, soltanto gli associati maggiori di età: essi possono votare per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto e del Regolamento interno tempo per tempo affisso presso la Sede dell'Associazione.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i due Vice Presidenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti.

La convocazione della stessa spetta, in via ordinaria, al Presidente quando questi lo ritenga necessario oppure ne facciano esplicita richiesta almeno un terzo degli appartenenti al Consiglio Direttivo. L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, con avviso affisso nell'apposita bacheca presso la Sede dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega ad altro iscritto. In

seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato ha un solo voto e non può portare più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente ed i due Vice Presidenti;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio Preventivo;
- approva il Bilancio Consuntivo;
- approva o respinge le proposte di modifica del presente Statuto.

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli iscritti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i membri dell'Associazione. Viene convocato quando il Presidente lo ritenga necessario oppure ne facciano esplicita richiesta almeno un terzo degli appartenenti al Consiglio Direttivo o degli Iscritti.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Segretario;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione mediante appositi regolamenti;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- autorizza il pagamento delle spese straordinarie di funzionamento;
- determina i contributi economici per iniziative ricadenti nell'Oggetto Sociale.

Art. 7

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la Firma sociale. In sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta a uno dei due Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il Presidente convoca l'Assemblea secondo le modalità fissate dal presente Statuto.

Art. 8

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli Associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti



eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Agisce di propria iniziativa oppure su segnalazione di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta e firmata consegnata al Presidente.

Art. 10

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

La nomina avvenuta in base di sostituzione o di cooptazione effettuata nel corso del triennio decade allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11

RISORSE ECONOMICHE

La partecipazione all'Associazione è completamente gratuita.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi volontari di privati, soci o aziende;
- contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche e di Fondazioni;
- introiti derivanti dall'organizzazione di eventi sociali, quali spettacoli, feste, mostre, fiere, etc.;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 12

BILANCIO O RENDICONTO

Ogni anno debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti, che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dare in alcun modo luogo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano assimilate a ONLUS.

Art. 14

IMPIEGO DEGLI UTILI

L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

DEOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi altro segno distintivo intenderà adottare, della locuzione

Organ:

Le prop
organi c
debbon
assoluta

Per qua
legislatr

"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 17

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto debbono pervenire all'Assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un terzo degli Iscritti. Le relative deliberazioni debbono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

Art. 18

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

